



CITTÀ DI MONTESILVANO

(Provincia Di Pescara)

SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. 18664

Addì, 25.03.2021

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA RIVOLTO A DIVERSAMENTE ABILI E NORMODOTATI CHE VERSINO IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO – ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", sono competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell'ambito delle misure di contrasto della povertà e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 23 Agosto 2012 si stabiliva di sperimentare l'implementazione e l'attivazione, sulla scorta delle positive esperienze analoghe in comuni vicini, del servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS), anche al fine - tra gli altri - della ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per attività socio assistenziali sul territorio comunale;
- con Delibera di G.C. n. 13 del 13.05.2014 veniva approvato il "Regolamento per l'assistenza economica a persone o famiglie in stato di bisogno" del Comune di Montesilvano per introdurre nuove forme di aiuto sociale ed aggiornare le modalità dell'erogazione dei contributi economici;
- con Delibera di C.C. n. 88 del 02.10.2015 veniva approvato il "Regolamento per il Trasporto sociale" e, successivamente rettificato con la delibera n. 123 del 29.12.2015;

DATO atto che:

- l'art. 55 del Codice del terzo Settore D.Lgs n. 117 del 2017, prevede che:

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- l'art. 56 del Codice del terzo Settore D.Lgs n. 117 del 2017, rubricato Convenzioni, prevede che:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come

concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

- l'art. 57 del Codice del terzo Settore D.Lgs n. 117 del 2017, rubricato Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza prevede che:
 1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
 2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.

Posto in rilievo che con deliberazione di G.C. n.1 del 24.01.2018 è stato approvato il "Regolamento unitario dei servizi socio-assistenziali" del Comune di Montesilvano:

- il cui art.8 comma 2 rubricato "Promozione della rete con gli enti del terzo settore" recita tra l'altro che: "Il Comune di Montesilvano riconosce e promuove le libere forme associative, le fondazioni, le istituzioni private e pubbliche, anche

a carattere cooperativo, e ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini dell'amministrazione locale al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambiente e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuibili dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi generali, dalla Legge regionale e dallo Statuto comunale.

Istituzioni dell'Albo delle Associazioni:

Con Delibera di Consiglio Comunale n.136 del 19/12/2013 *"Nuovo Regolamento per l'istituzione, la disciplina e la gestione dell'Albo Comunale delle Associazioni e delle Consulte di Settore"* è regolamentato l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse – purché operanti nel territorio comunale – all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è inoltre requisito necessario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- patrocinio iniziative;
- stipula di convenzioni con l'ente comunale;
- assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale;
- titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
- titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;

L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

1. Volontariato, area socio sanitaria, promozione sociale e tutela dei diritti;
 2. Sport e tempo libero;
 3. Cultura e Turismo;
 4. Ambiente e Territorio.
- il cui art. 22 rubricato *"Servizio di Trasporto Disabili"* stabilisce che si tratta di "un Servizio di trasporto presso istituti scolastici, centri di riabilitazione e/o servizi socio-riabilitativi per Utenti diversamente abili ai sensi della L. 104/92 frequentanti istituti di riabilitazione e/o servizi socio-riabilitativi".

Obiettivi:

- Permettere il raggiungimento degli istituti di riabilitazione e dei servizi socio-riabilitativi diurni;
- Contrastare l'isolamento sociale del disabile.

Strategia organizzativa:

- 1 - Accoglimento della richiesta del servizio di trasporto da parte dell'utente o suo familiare, corredata dalla relativo documentazione di accesso;
- 2- Prima valutazione da parte del Servizio Sociale competente per l'area disabilità;
- 3- Attivazione del servizio e/o messa in lista di attesa.

Tempistica: dopo l'accoglimento della richiesta da parte del disabile o di un suo familiare, se c'è la disponibilità del posto sul mezzo, il tempo di attesa, per l'erogazione del servizio, è di circa una settimana, dopo la presentazione della

domanda, in caso di indisponibilità del posto sul mezzo, l'utente si pone in lista di attesa.

Gestione del servizio: il servizio è gestito direttamente dal Comune di Montesilvano attraverso:

- l'Ufficio Disabili del Comune di Montesilvano, per l'istruttoria delle pratiche relative al trasporto disabili presso i centri di riabilitazione e/o servizi socio-riabilitativi;
- l'Ufficio Scuola del Comune di Montesilvano, per l'istruttoria delle pratiche relative al trasporto scolastico dei disabili in convenzione con soggetti esterni per erogazione del servizio e mezzo di trasporto.

Riscontrato che nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid- 19 la situazione di estrema difficoltà in cui versano normalmente le persone indigenti prese in carico dal Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) si è ulteriormente aggravata ed è altresì aumentato il numero delle richieste di interventi di primo e secondo livello pervenute al PIS;

Riscontrato altresì che nell'anno 2020 è aumentato il numero delle richieste di trasporto sanitario di emergenza/urgenza e trasporto infermi da parte di persone in stato di isolamento per COVID-19 per cure e terapie presso ospedali, distretti sanitari di base e strutture convenzionate;

Evidenziato che tali richieste sono state evase attraverso la disponibilità della Croce Rossa facente parte della rete P.I.S. e, in casi straordinari, attraverso la Protezione Civile di Montesilvano;

Ravvisata l'esigenza di evitare di dovere di volta in volta procedere a continue richieste di preventivi in relazione a ciascuna richiesta di trasporto ogni qual volta se ne presenti la necessità ma, al contrario, assicurare continuità al servizio di interesse generale mediante il coinvolgimento diretto di più associazioni di volontariato, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Ritenuto:

- che il servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza e trasporto infermi a favore di persone che si trovano in una situazione di disagio socio – economico siano esse diversamente abili o normodotate, è destinato a rimuovere le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita ed è quindi logicamente riconducibile alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del Terzo Settore ed in particolare all'art.1 commi 1 e 2 della legge n.328 dell'8 novembre 2000.

- pertanto necessario dover co-programmare, ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore e secondo quanto conseguente recepito nel "Regolamento unitario dei servizi socio -assistenziali", giusta delibera di consiglio comunale n. 1 del 24.01.2018, la gestione del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza e trasporto infermi per cure e terapie presso ospedali, distretti sanitari di base e strutture convenzionate rivolto a diversamente abili e normodotati in stato di disagio socio – economico con il coinvolgimento di un maggior numero di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di

promozione sociale del Terzo Settore al fine di garantire continuità al servizio di cui trattasi e migliorarne l'erogazione mediante la sottoscrizione di una Convenzione;

Ribadito che il comma 3 dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore prevede che "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime";

CON IL PRESENTE AVVISO

il Comune di Montesilvano intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, iscritte all'apposito registro di cui al Decreto legislativo n. 117, al fine di costituire un elenco di soggetti a cui ricorrere per l'erogazione del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, trasporto infermi e di persone in situazioni di disagio socio-economico siano esse diversamente abili o normodotate presso ospedali/centri convenzionati/distretti sanitari di base per sottoporsi a prestazioni di tipo sanitario.

L'Amministrazione ritiene che la pluralità degli operatori sul territorio promuova la qualità e la flessibilità dei servizi e degli interventi erogabili in favore dei cittadini in condizione di povertà o di emergenza sociale.

Le attività di gestione del servizio sopra menzionato al fine di assicurarne la continuità e il miglioramento sono affidate alla rete del Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) del Comune di Montesilvano che coordinerà l'erogazione dello stesso con le associazioni che abbiano manifestato la propria disponibilità.

Art.1 - Destinatari e finalità generali

Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 - operanti sul territorio del Comune di Montesilvano e regolarmente iscritte all'apposito registro di cui al Decreto legislativo n. 117 e che esercitano prevalentemente la loro attività senza finalità di lucro.

Le Associazioni devono avere disponibilità di veicoli e associati volontari idonei a occuparsi della gestione del trasporto sanitario di persone diversamente abili e normodotate in situazione di indigenza socio – sanitaria.

ART. 2 – Oggetto

L'oggetto del presente Avviso è quello di individuare i soggetti del terzo settore interessati ad effettuare il servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza, trasporto infermi e di persone in situazioni di disagio socio-economico siano esse diversamente abili o normodotate residenti nel Comune di Montesilvano presso ospedali/centri convenzionati/distretti sanitari di base per sottoporsi a prestazioni di tipo sanitario.

Gli interventi sono attivati a favore delle persone sopra citate in via prioritaria nel Comune di Montesilvano e occasionalmente in altri Comuni limitrofi.

Le associazioni si impegnano a gestire un calendario per gli appuntamenti in relazione alle richieste pervenute e fornire risposta entro le 24 ore dalla segnalazione secondo modalità operative concordate con il Pronto Intervento Sociale (PIS).

Art. 3- Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione a pena di inammissibilità:

- domanda di partecipazione “Modello manifestazione di interesse” (Allegato A);

I soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro il 19.04.2021 , ore 13.00, la propria manifestazione d’interesse da redigersi in lingua italiana su carta intestata al Comune di Montesilvano - Settore Politiche Sociali e integrazione Socio-sanitaria – P.zza Diaz, 1, 65015 Montesilvano (PE) con le seguenti modalità:

- a mezzo posta, agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00). Farà fede la data apposta sulla busta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it.

Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale finalizzata alla erogazione del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza rivolto a diversamente abili e normodotati che versino in situazione di disagio socio – economico”.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di prendere in considerazione anche le manifestazioni di interesse che siano pervenute successivamente alla indicata data di scadenza, essendo la finalità perseguita dal presente avviso quella di creare un elenco aperto di operatori disponibili a collaborare nell’espletamento del servizio di cui trattasi.

Art.4 - Durata del servizio e modalità di erogazione

L’erogazione del servizio non è sottoposta a termine e la gestione è affidata alla rete del Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) del Comune di Montesilvano.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione del servizio e quindi la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti non vincola in alcun modo il Comune di Montesilvano.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Lupo

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo e-mail: francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it

Art. 6 - Trattamento dati

Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. Tutti i dati personali di cui l’Ente verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Montesilvano, con sede in Piazza Diaz n.1 – 65015 Montesilvano (PE), Rappresentato dal Sindaco Ottavio De Martinis;

Art. 7 - Forme di pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato integralmente:

- all'Albo Pretorio;
- sulla home page del sito istituzionale;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Il Dirigente
F.TO Dott. Alfonso Mlechiorre